REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE

Il Direttore Generale

VISTA la L.R. 64/98 istitutiva dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente – ARTA Abruzzo, così come modificata dalla L.R. 27/2010;

VISTA la D.G.R. n. 2532 del 1° dicembre 1999 con la quale è stata costituita la detta Agenzia con sede legale in Pescara;

VISTO il Regolamento dell'ARTA adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 36 del 21/02/2013 ed approvato dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 689/2013;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", c.d. "Codice dei contratti pubblici", di seguito "Codice";

VISTI, in particolare, l'art. 17, comma 1, lett. d) del Codice che individua i servizi legali esclusi e l'Allegato IX al Codice, che definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 140, 142, 143 e 144 del Codice;

VISTI i chiarimenti prodotti dall'ANAC in ordine alle procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali alla luce della nuova disciplina contenuta nel Codice ed in particolare le Delibere n. 1158 del 09/11/2016 e n. 698 del 28/06/2017, nonché il Documento di Consultazione per l'affidamento dei servizi legali emanato dalla stessa Autorità Nazionale;

VISTA la Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 recante "Nuova Disciplina dell'ordinamento della professione forense";

VISTO il Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014: "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della Legge 31/12/2012, n. 247"

RITENUTO opportuno adottare un Regolamento volto a disciplinare le procedure per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) del Codice;

emana

il seguente Regolamento:

Art. 1) Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di cui alla normativa nazionale e comunitaria, di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte dell'Arta Abruzzo di incarichi di rappresentanza legale in giudizio e consulenza legale fornita in preparazione di un giudizio, a liberi professionisti esterni all'Amministrazione, e le principali condizioni giuridiche ed economiche degli incarichi conferiti, nonché le modalità di liquidazione delle parcelle.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) del Codice.

Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi riguardanti i servizi legali di cui all'Allegato IX del Codice (tra cui le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei servizi legali) disciplinati integralmente dal Codice.

Art. 2) Istituzione Elenco Avvocati (Albo interno)

Per l'individuazione degli avvocati cui conferire di volta in volta incarichi legali esterni, è istituito un apposito elenco di professionisti (di seguito denominato Elenco Avvocati o Albo interno), articolato in sezioni, nell'ambito del quale selezionare l'avvocato esterno cui affidare l'incarico per la tutela degli interessi dell'Ente, la cui tenuta ed aggiornamento è demandata al Direttore dell'Area Amministrativa secondo le modalità di seguito descritte.

L'Elenco Avvocati è unico e riporta, oltre alle generalità del professionista, la/le sezione/sezioni prescelta/prescelte ed è suddiviso nelle sezioni seguenti distinte per tipologia di contenzioso:

- 1. SEZIONE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
- 2. SEZIONE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO AMBIENTALE
- 3. SEZIONE CONTENZIOSO CIVILE
- 4. SEZIONE CONTENZIOSO LAVORO
- 5. SEZIONE CONTENZIOSO PENALE
- 6. SEZIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO.

L'iscrizione avviene su richiesta del professionista, singolo o associato, il quale, avendone i requisiti, potrà richiedere di essere iscritto a una o più sezioni (massimo due), in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum. Nel caso di associazioni professionali ciascun singolo professionista dovrà presentare domanda d'iscrizione all'elenco singolarmente.

Art. 3) Costituzione e aggiornamento dell'Elenco

Per la formazione dell'Elenco, l'Arta Abruzzo pubblica un avviso sul sito web www.artaabruzzo.it corredato dal presente regolamento e dai relativi allegati.

La domanda d'iscrizione all'Elenco, conforme allo schema di domanda allegato come sub 1), firmata digitalmente, dovrà essere presentata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it entro e non oltre trenta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Arta.

Non sarà possibile presentare domande oltre il detto termine.

E' esclusa ogni altra diversa forma di trasmissione e/o comunicazione della domanda di iscrizione.

L'Elenco Avvocati viene formato in conseguenza delle domande pervenute e valutate come idonee da apposita commissione che valuterà la corrispondenza delle candidature con i requisiti richiesti nel bando e riportati nell'art. 4 del presente regolamento.

Potranno essere richieste integrazioni della documentazione prodotta dai richiedenti al fine di consentire il perfezionamento della domanda di iscrizione, assegnando un termine entro il quale occorrerà integrare o regolarizzare quanto necessario all'Amministrazione.

Sono da ritenersi non sanabili le irregolarità costituenti carenze tali da non consentire l'individuazione del contenuto della domanda e/o del soggetto responsabile della stessa.

Il mancato accoglimento della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di iscrizione.

L'Elenco Avvocati costituito, approvato con delibera del Direttore Generale, sarà reso pubblico attraverso la pubblicazione sull'Albo Pretorio del sito web dell'Arta Abruzzo.

Tale pubblicazione ha altresì valenza di comunicazione al professionista dell'avvenuta sua iscrizione nel detto elenco.

L'iscrizione degli avvocati è valida per un anno (12 mesi) dalla data di pubblicazione dell'elenco approvato, fatto salvo il verificarsi di una o più ipotesi di cancellazione di cui al successivo articolo 8).

In prossimità della citata scadenza annuale verrà pubblicato un nuovo Avviso per procedere a nuove iscrizioni ovvero alla conferma di quelle in corso.

L'elenco dei professionisti ritenuti idonei segue un ordine puramente alfabetico e non costituisce affatto graduatoria di merito o giudizio di idoneità professionale; l'iscrizione non dà in alcun modo titolo o diritto a pretese di assegnazione di incarichi da parte dell'Arta Abruzzo.

Art. 4) Requisiti per l'iscrizione.

L'iscrizione nell'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, redatta secondo lo schema di cui al sub 1) con l'indicazione delle sezioni (massimo due) a cui si chiede di essere iscritti in base al proprio curriculum.

L'istanza di cui al sub 1) dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- 1) Dichiarazione sostituiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei seguenti requisiti:
 - nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
 - Codice fiscale e partita IVA;
 - Iscrizione nelle liste elettorali;
 - cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;
 - godimento dei diritti civili e politici;
 - recapito telefonico (anche cellulare), indirizzo email e indirizzo di posta elettronica certificata;
 - insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice (dei contratti pubblici);
 - iscrizione da almeno cinque (5) anni all'Albo Professionale degli Avvocati con indicazione della data di prima iscrizione;
 - eventuale abilitazione al patrocinio davanti alle Magistrature Superiori, ove in possesso, con relativa data di iscrizione; si precisa che l'iscrizione all'Albo Speciale dei Cassazionisti viene ritenuta necessaria solo per gli incarichi davanti alle Magistrature superiori e alla Corte di Cassazione;
 - esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie relativamente alle quali si chiede l'iscrizione, da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale da allegare, dal quale risulti di avere svolto incarichi di difesa in almeno due (2) cause negli ultimi tre anni nella materia oggetto della sezione cui si intende iscriversi;
 - possesso di una polizza assicurativa valida ed efficace a copertura della responsabilità civile degli infortuni, conforme alle disposizioni e ai parametri di cui al Decreto del Ministero Giustizia 22/09/2016, della quale dovranno essere forniti gli estremi;
 - di essere dotato di una struttura organizzativa idonea allo svolgimento dell'incarico che verrà

- eventualmente assegnato;
- l'assenza di cause ostative a contrarre con la P.A. in generale e con l'Arta Abruzzo in particolare, per tali intendendosi condizioni di incompatibilità e inconferibilità ai sensi della normativa vigente (art. 1, comma 9 lett. e) L. 190 del 06/11/2012 (Legge anticorruzione), art. 9 D.L. 39/2013, art. 25, comma 1, legge 724/1994, ecc...);
- di non avere, al momento dell'iscrizione, contenziosi, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, contro l'Arta Abruzzo.

Alla dichiarazione andrà allegato un valido documento di identità del dichiarante.

- 2) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e specializzazione richiesti nelle materie della specifica sezione (massimo due) in cui si chiede di iscriversi;
- 3) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e/o difesa né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro l'Arta Abruzzo o in conflitto di interessi con la stessa per la durata del rapporto instaurato ovvero l'impegno a comunicare con tempestività all'Arta medesima il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione, compresa l'accettazione dei predetti incarichi contro l'Arta;
- 4) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento, incluse quelle relative alle condizioni economiche e giuridiche in caso di conferimento dell'incarico.

Si precisa che non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso in proprio o in qualità di difensori di altre parti, cause promosse contro l'Arta Abruzzo. I professionisti che in costanza di iscrizione nell'elenco promuoveranno giudizi avverso l'Arta Abruzzo verranno cancellati dal predetto Elenco.

L'Arta Abruzzo si riserva di procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, al fine di accertare la sussistenza e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni rese, con possibilità di provvedere in caso di esito negativo alla cancellazione con le modalità di cui all'art.8.

All'atto del conferimento dell'incarico potrà essere richiesto di rinnovare le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti in sede di iscrizione, per verificare il perdurare degli stessi; potrà altresì essere richiesta copia della polizza assicurativa per responsabilità professionale.

Art. 5) Criteri per l'affidamento degli incarichi.

Gli avvocati sono iscritti in elenco in ordine alfabetico e suddivisi per sezione.

La decisione circa la necessità di attivarsi giudizialmente ovvero di resistere in giudizio è assunta con delibera del Direttore Generale, previa eventuale relazione del Responsabile del settore cui afferisce la controversia, *ratione materiae*.

Il Direttore dell'Area Amministrativa, ovvero il Direttore Amministrativo, procede, quindi, con propria determinazione, alla scelta del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale dell'Ente; la scelta diverrà effettiva con il rilascio del mandato alle liti (c.d. procura) da parte del Direttore Generale.

La individuazione del legale è fatta attingendo il nominativo all'interno dell'Elenco Avvocati costituito, affidando l'incarico in base a proprie motivate valutazioni applicando i seguenti criteri:

• prioritariamente specializzazione ed esperienza nella materia oggetto della lite, siccome

risultante dal curriculum del professionista;

- foro di competenza della causa da affidare;
- rotazione degli incarichi.

Si precisa che, di norma, si procederà anche alla richiesta di preventivo a 2/3 professionisti individuati in ordine alfabetico nell'Albo interno, per un preliminare confronto concorrenziale e l'incarico verrà affidato all'avvocato che verrà ritenuto più idoneo, anche in considerazione dell'offerta economica presentata.

Si precisa che nel presentare l'offerta economica gli avvocati dovranno tenere conto delle condizioni contrattuali di cui al successivo art. 6).

I criteri enunciati ed in particolare quello della rotazione, del foro di competenza e della previa valutazione dell'offerta economica, potranno essere derogati per motivate ragioni che qui di seguito si riportano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- nei casi di prosecuzione di un contenzioso nei gradi di giudizio successivi al primo;
- in casi di particolare complessità o urgenza tali da rendere opportuno l'affidamento dell'incarico al legale che abbia già conosciuto e trattato in precedenza con esiti positivi la medesima materia;
- nelle ipotesi di vertenze che implichino la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza e/o rilevanza (anche economica) il cui approccio richieda il possesso di una idonea peculiare specializzazione ed esperienza professionale; in tali casi, in via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, l'Arta Abruzzo potrà decidere di affidare l'incarico anche a professionisti non inseriti nell'elenco, di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

L'Elenco Avvocati potrà essere utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Arta soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, una volta effettuata la valutazione circa la insussistenza di conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento".

Il conferimento dell'incarico sarà formalizzato secondo il modello allegato al presente regolamento come sub 2).

Art. 6) Condizioni contrattuali.

L'iscrizione all'Elenco Avvocati Arta Abruzzo comporta per l'iscritto l'obbligo di aderire, all'atto del conferimento del singolo incarico, al c.d. Tariffario Forense approvato con il D.M. 55/2014, con decurtazione di almeno il 15% o della diversa maggiore misura percentuale che il professionista riterrà di applicare, da proporre in sede di preventivo.

Il compenso verrà comunque stabilito all'atto del conferimento dell'incarico mediante predisposizione di preventivo di parcella da parte del legale incaricato.

Oltre al compenso stabilito tra le parti, l'Arta Abruzzo riconoscerà all'avvocato incaricato, all'esito dell'espletamento dell'attività affidata, le spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, nonché le altre spese non imponibili, a fronte della esibizione della attestazione di pagamento: contributo unificato, marche da bollo, diritti di notifica e imposta di registro.

Eventuali spese imponibili (ad esempio spese vive sostenute per trasferte) saranno riconosciute

solo se debitamente documentate.

Eventuali spese di domiciliazione o per il perfezionamento della procura alle liti saranno a totale carico del legale incaricato.

In caso di revoca del mandato da parte dell'Arta il compenso pattuito verrà proporzionalmente diminuito in considerazione delle attività effettivamente prestate; in caso di mancata iscrizione a ruolo della controversia il compenso previsto per il legale sarà riconosciuto nella misura del 20% di quello inizialmente pattuito, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso e delle spese imponibili documentate, IVA e CAP.

All'atto del conferimento dell'incarico il modello di cui al sub 2) dovrà contenere oltre al compenso professionale determinato secondo le modalità di cui agli articoli precedenti, anche i seguenti impegni del professionista:

- l'obbligo di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale da applicare;
- l'obbligo di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e sull'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere ed estensione in copia in tempi congrui di memorie, comparse o altri scritti difensivi redatti e prodotti nell'esercizio del mandato conferitogli;
- l'obbligo di riservatezza, con riferimento alle controversie affidate e a tutte le informazioni riservate dell'ARTA Abruzzo di cui viene a conoscenza nello svolgimento dell'incarico:
- obbligo di gestire tutti i dati, le notizie e i documenti che saranno messi a sua disposizione dall'Arta Abruzzo per lo svolgimento degli incarichi professionali affidatigli, nella più assoluta riservatezza, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza ed in rigorosa applicazione di quanto espressamente disciplinato dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- l'obbligo, alla conclusione di ogni fase e grado del giudizio per cui è stato incaricato di rendere un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi del giudizio o comunque impugnare i provvedimenti resi nel procedimento giudiziario assegnato;
- obbligo di parere scritto in merito all'eventuale proposta di transazione giudiziale o stragiudiziale proposta dalla controparte;
- obbligo di prospettare e comunicare all'Arta Abruzzo, qualora ne ravvisi i presupposti, l'opportunità di transigere la lite; in tale caso il legale incaricato è tenuto a prestare la necessaria assistenza all'ente nell'eventuale fase transattiva e nella redazione dell'atto di transazione;
- qualora richiesto, il legale dovrà assicurare la propria presenza presso gli uffici competenti dell'Arta Abruzzo per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza che sarà comunque collegata all'attività difensiva e, quindi, non darà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico;
- garantire la propria reperibilità personale anche attraverso la comunicazione del numero di telefono cellulare;
- qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, l'avvocato incaricato curerà l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriori oneri, salvo che si debba procedere al recupero coattivo del credito.
- in caso di giudizio con sentenza sfavorevole all'Arta, il professionista oltre a fornire una sintetica relazione che indichi la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di

- impugnazione, dovrà, altresì, fornire in forma scritta istruzioni e direttive necessarie per ottemperare alla pronuncia giurisdizionale e prevenire pregiudizi per la Società;
- nell'ipotesi di sentenza sfavorevole alla Società con condanna alla liquidazione delle spese di giudizio, il Professionista contatterà immediatamente l'avvocato di controparte, a cui dichiarerà la disponibilità dell'Arta a procedere in maniera tempestiva alla liquidazione delle stesse, in coerenza con i principi del Codice Deontologico forense che regolano il rapporto di colleganza. Al riguardo, sarà cura del Professionista reperire ogni dato utile ad effettuare tale adempimento; l'omesso adempimento potrà generare responsabilità in capo al professionista in relazione alle conseguenti maggiori spese sopportate dall'Arta, fermo restando che il professionista sarà tenuto a segnalare al competente Consiglio dell'Ordine eventuali condotte poste in essere dal legale di controparte in violazione del Codice Deontologico forense;
- di accettare che per ogni eventuale controversia inerente il rapporto instaurato con l'Arta Abruzzo, se non definita bonariamente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pescara.

Qualora si rendesse necessario e salva diversa indicazione dell'Arta, il Professionista potrà ricorrere alla nomina di avvocati domiciliatari, individuandoli nella propria rete di referenti. In tali casi, il Professionista a cui è stato conferito l'incarico rimarrà unico responsabile nei confronti dell'Arta. Gli avvocati domiciliatari nominati dal Professionista fattureranno direttamente a quest'ultimo, con oneri a carico del Professionista stesso. In ogni caso il Professionista sarà ritenuto responsabile di ogni attività posta in essere dai propri collaboratori.

Nel caso in cui il Professionista ritenga opportuna la nomina di un consulente tecnico di parte, dovrà sottoporre la richiesta all'Arta che, ove condivida la proposta, ne autorizzerà la nomina per iscritto.

Art. 7) Pagamento compensi.

Il compenso spettante al legale verrà liquidato a consuntivo dell'espletamento dell'incarico, previa verifica della coerenza del preventivo di parcella con il preventivo concordato e riportato in convenzione e redatto secondo i parametri indicati nell'art. 6.

Una volta verificata la detta coerenza, l'Amministrazione inviterà l'avvocato ad emettere fattura elettronica che verrà liquidata con determina che disporrà il bonifico sul conto indicato dal legale stesso, mediante compilazione del modello di comunicazione di conto (dedicato) allegato come sub 3), nonché attestazione da parte del medesimo legale della propria regolarità contributiva.

Potranno essere corrisposti, eventualmente acconti al professionista incaricato che ne faccia richiesta, in ragione delle spese effettivamente sostenute o da sostenere.

Il professionista incaricato inoltre è tenuto a comunicare su richiesta dell'Ente eventuali rideterminazioni della parcella inizialmente preventivata se prolungate e non previste attività giudiziarie, rendono necessario aggiornare il preventivo iniziale; sarà l'Amministrazione, ove ritenuto opportuno, ad incrementare con determina l'impegno iniziale di spesa.

Art. 8) Revoca degli incarichi e cancellazione dall'Elenco

L'Arta Abruzzo, a suo insindacabile giudizio, può revocare gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento, per palese negligenza, errori manifesti o ritardi ingiustificati nell'espletamento dell'incarico, nonché per comportamenti in contrasto con le norme del presente regolamento, con le norme deontologiche, con quelle che regolano l'attività forense.

Gli incarichi possono essere altresì revocati per l'oggettiva impossibilità dell'incaricato di svolgere personalmente l'incarico o per il venir meno del rapporto fiduciario per gravi illeciti professionali che rendono dubbia l'integrità e/o affidabilità del legale.

L'Arta Abruzzo dispone, altresì, a suo insindacabile giudizio la cancellazione dall'Elenco Avvocati dei professionisti che:

- hanno perso i requisiti per essere inseriti nell'elenco;
- non hanno assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro conferiti;
- hanno rifiutato senza giustificato motivo di accettare un incarico;
- sono comunque incorsi in gravi inadempienze nell'espletamento dell'incarico,
- ne facciano personalmente richiesta.

Art. 9) Pubblicità, gestione albo interno e istituzione registro.

L'Elenco Avvocati è reso pubblico mediante pubblicazione della delibera di approvazione dello stesso sul sito web dell'Arta Abruzzo.

La tenuta e l'aggiornamento dell'albo è demandata al Direttore dell'Area Amministrativa.

Lo stesso Direttore inoltre, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e rotazione degli incarichi curerà l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento del "Registro degli incarichi", su cui verranno annotati volta per volta gli incarichi conferiti.

Art. 10) Rapporti tra le strutture dell'Arta Abruzzo

Per la più efficiente istruzione delle pratiche giudiziarie, tutti gli Uffici dell'Arta Abruzzo devono evadere nei tempi indicati di volta in volta dal Direttore Generale, dal Direttore Amministrativo o dal Direttore dell'Area Amministrativa, ovvero dallo stesso avvocato incaricato di rappresentare e difendere l'Arta Abruzzo, ogni richiesta di produzione documentale ivi compresa la redazione di una puntuale relazione sui fatti oggetto di causa.

Art. 11) Trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si fa presente che il conferimento dei dati personali all'Arta Abruzzo da parte dei legali è necessario per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni.

I dati forniti verranno trattati con e senza l'ausilio di mezzi informatici nel rispetto della normativa vigente in materia solo per il perseguimento delle predette finalità.

Titolare del Trattamento dei dati è l'Arta Abruzzo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Pescara, al viale Marconi 178.

Sono garantiti ai legali tutti i diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, mediante richiesta al Titolare del Trattamento da inviare a mezzo Pec: sede.centrale@artaabruzzo.it.

Il professionista si impegna a gestire tutti i dati, le notizie e i documenti che saranno messi a sua disposizione dall'Arta Abruzzo per lo svolgimento degli incarichi professionali affidatigli, nella più assoluta riservatezza, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza ed in rigorosa applicazione di quanto espressamente disciplinato dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 11) Entrata in vigore e pubblicità del Regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione della relativa delibera di approvazione e sarà reso pubblico con la medesima.

Art. 12) Norme finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia ed al codice di deontologia forense.

ALLEGATI:

- schema domanda partecipazione avviso;
 schema convenzione;
 modello comunicazione conto (dedicato).